



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della legge n.349 del 1986;

VISTO il decreto ministeriale n.33 del 12 aprile 1999 di individuazione dell'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986;

VISTO il decreto ministeriale n.228 datato 8 settembre 2017 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha decretato il permanere dell'individuazione dell'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986;

VISTA la nota prot.7914/MITE del 24 gennaio 2022 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 della menzionata legge n.349 del 1986;

VISTE le note acquisite in data 8 marzo 2022 rispettivamente al prot. 29592/MITE, al prot.29594/MITE, al prot. 29596/MITE, al prot. 29597/MITE, al prot. 29600/MITE e al prot.29638/MITE corredate di documentazione, con le quali l'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" ha riscontrato la suddetta nota del 24 gennaio 2022;

VISTA la nota prot. 49775/MITE del 22 aprile 2022, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'associazione di sanare alcune irregolarità formali ivi evidenziate e di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate, sia in ordine al requisito di un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia in ordine al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio precedente l'istanza, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'associazione ha dichiarato la propria presenza;

VISTE le note acquisite rispettivamente al prot.57179/MITE del 9 maggio 2022, al prot.59920/MITE del 13 maggio 2022 e al prot.79467/MITE del 24 giugno 2022 con le quali l'associazione "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta;

TENUTO CONTO che la Direzione generale risorse umane e acquisti ha riscontrato nella documentazione complessivamente prodotta dall'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" sia i previsti requisiti riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta nel triennio considerato in almeno le medesime cinque regioni;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti, favorevole alla conferma dell'individuazione di cui all'articolo 13 della legge n.349 del 1986 nei confronti dell'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio";

CONSIDERATO che l'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

DECRETA

Articolo unico

(Permanenza dell'individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986)

1. È confermata l'individuazione dell'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio", con sede legale a Roma in via XXIV Maggio n. 43 - C.F. 96023120585, quale associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

2. È confermato, per l'effetto, l'inserimento dell'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" nell'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

3. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero della transizione ecologica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale, del contatto di posta elettronica certificata, nonché delle informazioni pubblicate nel sopracitato Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero.

4. Il presente decreto viene trasmesso all'associazione denominata "Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio" a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li

Roberto Cingolani